



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n°3750

li , 27 giugno 2007

dott. Massimo De Pascalis
Direttore Generale del Personale
e della Formazione Dipartimento A.P.

E, p.c.

sen. Clemente Mastella
Ministro della Giustizia

pres. Ettore Ferrara
Capo del Dipartimento A.P.

Oggetto: Vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.134 posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.
- Decorrenza giuridica della promozione -

Dalla lettura dell'oggetto della nota n. 0101773-2007 del 28 marzo 2007 della S.V., si è appreso dell'intendimento di codesta Direzione Generale del Personale di far decorrere, sotto il profilo giuridico, la promozione a Vice Sovrintendente degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria vincitori dei concorsi di cui in oggetto e che supereranno gli esami finali del previsto corso di formazione dal 1° gennaio 2006.

Durante la riunione della Commissione ex art. 22, 3° comma, DPR 395/95 del 23 u.s., vertente proprio sul corso di formazione prima accennato, peraltro, componenti di Parte pubblica hanno affermato che la decorrenza giuridica della promozione sarà dal 1° gennaio 2007.

Le due ipotesi, tuttavia, appaiono palesemente contrastanti con il vigente dettato normativo.

Anche a prescindere, difatti, dall'evidente inadempienza sostanziale dell'Amministrazione alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla necessità di bandire i concorsi in funzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno (a riguardo si ricordano i reiterati solleciti formulati da questo Coordinamento anche con note n. 70 del 16 gennaio 2002 e n. 394 del 09 aprile 2003), il dettato del 3° comma della norma appena richiamata non pare lasciare spazi a dubbi interpretativi: *"La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo."*

È evidente, pertanto, che indipendentemente da quando l'Amministrazione, per sua esclusiva inerzia, abbia rilevato le carenze organiche nel ruolo dei Sovrintendenti ed a prescindere da quando siano stati banditi i concorsi, per inadempienza o comunque ritardo della stessa Amministrazione, la promozione in questione debba decorrere giuridicamente – *ex lege* – dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze stesse.

Appare pertanto indispensabile che la S.V. disponga un rapido rilevamento delle vacanze organiche registratesi nel ruolo, rispetto al D.M. dell' 8 febbraio 2001, al 31 dicembre di ciascun anno sin dal 2001, anno di entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76, ed impartisca opportune direttive affinché i neo Vice Sovrintendenti vengano inquadrati nella nuova qualifica con la prevista decorrenza giuridica.

Quanto sopra, evidentemente, per non ledere ulteriormente i diritti degli interessati ed anche al fine di evitare spiacevoli, quanto altrimenti ineludibili, risvolti giudiziari che sempre più hanno caratterizzato, negli ultimi anni, pressoché tutti i maggiori concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria.

Nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno